



(allegato A)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Denominazione e sede

Art. 1) Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata: “**Circolo Velico Pacengo**” A.S.D. in seguito denominata Associazione. L'Associazione si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di Promozione sportiva a cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2) L'Associazione ha sede legale in Verona, Via Magellano n.6. Può costituire Sedi secondarie con deliberazione del Consiglio Direttivo. Restano salvi gli obblighi di comunicazione delle variazioni di sede legale agli uffici competenti.

Finalità

Art. 3) L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza ed alle condizioni socio-economiche.

Art. 4) L'Associazione ha per scopo l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche nonché di eventi di carattere socio-culturale e di tutela ambientale. In particolare ha per oggetto le seguenti attività:

- a) promuovere, sviluppare ed esercitare attività sportive dilettantistiche nell'ambito della navigazione a vela e della pratica nautica; favorire la diffusione della cultura della vela, del vivere e conoscere il mare come stile di vita nonché come formazione psico-fisica e morale; promuovere forme di turismo eco-compatibili a basso impatto ambientale come il campeggio nautico a vela;
- b) organizzare manifestazioni sportive, ricreative e culturali relative alla vela e agli *sports* del mare quali, viaggi formativi in navigazione a vela, crociere didattico-creative, *stages* formativi, gare agonistiche anche in collaborazione con altri soggetti;
- c) promuovere accordi di partenariato per lo sviluppo delle finalità sociali;
- d) distribuire riviste, libri, opuscoli e dispense; gestire il sito internet dell'Associazione;
- e) condurre impianti adibiti all'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature sportive utilizzate per la pratica della vela; amministrare strutture sportive di vario genere per attività in favore degli associati;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, regate, concorsi, manifestazioni ed iniziative inerenti la nautica e le discipline sportive connesse;
- g) creare percorsi di avvicinamento agli *sports* nautici per giovani di età inferiore a 18 anni, anche in collaborazione con enti ed istituzioni scolastiche; promuovere attività di accostamento alla



pratica sportiva di persone con età non inferiore a 60 anni; realizzare attività sportive dedicate a soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche economico-sociali o famigliari, nonché avviare corsi di formazione e qualificazione per istruttori o per operatori sportivi;

h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior impiego del tempo libero dei soci;

i) promuovere attività sociali per sostenere lo sport della vela come fattore di educazione e di coinvolgimento per i giovani e per coloro che vivono le “diverse abilità” anche mediante l’organizzazione di esperienze di “*sailing therapy*” in accordo con enti ed istituzioni;

j) promuovere raccolte di fondi, lotterie ed erogazioni liberali in genere per supportare economicamente le attività ed i progetti dell’Associazione;

k) sostenere iniziative di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema con il coinvolgimento degli operatori socio-economici, degli enti e della popolazione mediante l’istituzione di eventi e “giornate ecologiche”;

l) avvicinare fra loro i soci, i simpatizzanti e gli sportivi elevandone al contempo il livello culturale ed umano, attraverso momenti conviviali e manifestazioni di vario genere quali viaggi-studio, conferenze ed attività culturali vicine ai valori dello sport, del rispetto delle diversità, della solidarietà sociale e della tutela dell’ambiente;

m) svolgere, nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative, attività accessorie anche di tipo commerciale, per lo sviluppo delle finalità statutarie;

n) promuovere la pratica dello sport nautico mettendo a disposizione dei soci natanti, ed imbarcazioni a vela anche mediante la stipula di contratti di locazione e noleggio o comodati d’uso; L’Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

Durata

Art. 5) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 6) Possono essere soci le persone fisiche che condividano le finalità ed i principi ispiratori dell’Associazione e ne accettino lo Statuto. Fra gli aderenti all’Associazione esistono parità di diritti e di doveri. Le persone che intendono associarsi devono essere dotate di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi devono tenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine in ogni rapporto connesso all’attività sportiva. L’ammissione dell’aspirante socio avviene in base ad istanza scritta, controfirmata da almeno 3 (tre) soci ordinari non sottoposti a sospensione.

Art. 7) L’ammissione dei nuovi soci è approvata ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Contro la decisione di non accoglimento della domanda l’interessato può presentare ricorso all’Assemblea, entro 10 (dieci) giorni liberi naturali e consecutivi dalla data di comunicazione del diniego; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea, nella prima riunione ordinaria. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà dei genitori, il quale rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.



Art. 8) Tutti i soci in regola con le quote associative e non sospesi hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- esprimere il voto nelle Assemblee anche per l'approvazione di Statuto e Regolamenti;
- essere eletti a far parte degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- portare i propri famigliari ed i simpatizzanti ad assistere alle attività sociali;

I soci minorenni sono rappresentati dalla persona che ne esercita la potestà genitoriale e possono ricoprire cariche sociali solo dopo il compimento della maggiore età.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, degli Organismi a cui l'Associazione è affiliata e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde solo per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni devono essere presentate, per iscritto, al Consiglio Direttivo. Qualora il comportamento del socio rechi pregiudizio agli obiettivi sociali od al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà intervenire applicando i seguenti provvedimenti: richiamo, sospensione sino a 6 (sei) mesi, espulsione dell'Associazione. L'espulsione è prevista anche quando il socio ponga in essere comportamenti gravemente lesivi degli interessi o dell'immagine dell'Associazione, non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme della Federazione di appartenenza, ovvero ponga in essere comportamenti contrari allo spirito democratico, antidiscriminatorio e senza fini di lucro del sodalizio. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e viene resa nota per iscritto al socio interessato. L'espulsione viene ratificata dall'Assemblea. Contro il suddetto provvedimento il socio può presentare ricorso all'Assemblea, entro 10 (dieci) dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea, nella prima riunione ordinaria. In caso di morosità nel pagamento delle quote sociali il Consiglio Direttivo invia al socio una lettera con ricevuta di consegna (anche via mail) in cui sollecita al pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione avvisando che, se non provvederà al pagamento, si darà inizio all'iter di espulsione. In caso di mancato pagamento o di mancato ricorso all'Assemblea dei Soci entro i 30 giorni stabiliti, il socio verrà considerato espulso a tutti gli effetti e stralciato dal Libro Soci. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

Art. 11) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Gli Organi.

Art. 12) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Assemblea dei soci.

Art. 13) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci



per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 14) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta scritta al Presidente da almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata, almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, mediante invio di e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla *home page* del sito dell'Associazione, ovvero con affissione dell'avviso nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 15) Possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché non sospesi; a ciascun socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un solo altro socio. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 16) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere Presidente e Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- approvare Regolamenti o deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e d'interesse generale posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

Art. 17) L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante. E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La maggioranza è calcolata anche tenendo conto delle deleghe scritte. Ogni socio non può avere più di una delega. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 18) L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un Segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e



delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 19) Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere trascritti nel libro delle assemblee, sono resi noti ai soci con l'esposizione, per almeno 7 (sette) giorni, nella sede ovvero sul sito internet dell'Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 20) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea dei soci. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente, che ne è componente di diritto e lo presiede. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Tutti gli incarichi s'intendono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere sfiduciato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci; esso rimarrà comunque in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie di esercizio ed in conto capitale per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- le decisioni inerenti la difesa e la costituzione in giudizio;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la presentazione di un piano-programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio Direttivo, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso;
- la redazione ed approvazione dei Regolamenti Amministrativi e delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.



Art. 22) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno ed è convocato:

- dal Presidente;
- da almeno 2 (due) dei componenti del Consiglio Direttivo, su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e sottoscritta di almeno il 30% dei soci ordinari.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti; sono dirette dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente o da un consigliere designato dai membri presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea dei soci insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 4 (quattro) anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alle rispettive convocazioni. Vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 24) Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente od il Vicepresidente od in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, dalla decadenza del Consiglio Direttivo curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 26) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, di provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché di predisporre e conservare i contratti e gli ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità ed autorizzando il Tesoriere al pagamento.

Art. 27) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali d'incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione di controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa e banca, nonché l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.



Art. 28) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo vengono assunte per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Presidente. Analogamente accade per il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, che è sostituito dal Vice-Presidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 29) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote di iscrizione e corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
- eventuali entrate di carattere commerciale;
- eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- eventuali beni mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 30) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 31) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione nel rispetto del principio della trasparenza. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascun evento.

Scioglimento

Art. 32) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Straordinaria dei soci, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 33) La decisione su qualsiasi controversia tra gli associati o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita ad un collegio arbitrale secondo le regole previste dalla Federazione di appartenenza o del CNS



Libertas.

Art. 34) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme delle Federazioni Nazionali di appartenenza e del CNS Libertas. In subordine si applicano le norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico e di associazioni senza lucro del Codice Civile.

Il presente Statuto, formato da 8 (otto) pagine e 34 (trentaquattro) articoli, è stato approvato dai soci fondatori che qui si sottoscrivono.

VERONA, 27.01.2015